

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Romano (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

al logo della denominazione qualora l'intero ciclo produttivo si compia all'interno della regione indicata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni di etichettatura, per fornire una migliore informazione al consumatore circa la provenienza del prodotto. Si è ritenuto opportuno indicare sullo scialzo il logo aggiuntivo regionale accanto

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

